

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)»;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2011, con il quale, in attuazione dell'articolo 1, comma 40, della succitata legge, è stato, tra l'altro, disposto l'utilizzo della somma di 100.000.000 di euro, già destinata ad interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, con la quale, ai fini dell'ottenimento delle risorse statali di che trattasi, è stato approvato il "Programma di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia per l'accesso al riparto tra le regioni delle risorse assegnate dal fondo non autosufficienze anno 2011 per interventi in tema di SLA per la ricerca e l'assistenza domiciliare ai malati", di cui all'allegato A), facente parte integrante del provvedimento de quo, in seguito denominato "programma SLA";

ATTESO che il programma in parola si articola in quattro distinte azioni, elaborate nel rispetto delle indicazioni ministeriali, due delle quali – Azioni 2 e 3 – contribuiscono al rafforzamento della domiciliarità, tramite un sostegno diretto alle famiglie finalizzato a dare il giusto riconoscimento al lavoro di cura del care giver nell'ambiente abitativo e a permettere alle stesse famiglie di avvalersi del supporto di assistenti familiari per un numero di ore congruo e coerente con le criticità assistenziali;

DATO ATTO che, a seguito del favorevole giudizio sul citato programma, il competente Ministero ha attribuito e trasferito le risorse spettanti alla Regione per l'importo complessivo di 2.210.000,00 euro, parte delle quali – nella misura indicata nel Programma operativo di gestione 2012 – vengono specificatamente destinate al finanziamento delle suddette Azioni;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare la gestione e l'utilizzo di tali risorse con apposito regolamento, il cui iter di adozione viene avviato con separato provvedimento;

RITENUTO opportuno che la disciplina in fieri indirizzi verso una compiuta omogeneità, nei tempi e nei modi, delle procedure di selezione dei beneficiari e di quelle di erogazione dei benefici, anche in ragione del carattere rapidamente ingravescente della patologia considerata che richiede risposte uniformi e immediate, garantibili più facilmente con una gestione unica delle procedure e delle relative risorse economiche, a valere sull'intero territorio regionale;

VISTO il comma 109 dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, che, tramite il richiamo alle disposizioni introdotte dal comma 108 del medesimo articolo, consente alla Giunta regionale di individuare una o più amministrazioni pubbliche cui attribuire in delega funzioni tecnico-amministrative per l'attuazione di programmi a sostegno della domiciliarità comprensivi di forme di contribuzione economica alle persone disabili e alle famiglie, non istituiti o disciplinati da norme di legge regionali, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione regionale;

RILEVATO che l'attuazione delle sopraccitate azioni 2 e 3 configura la fattispecie considerata dal menzionato comma 109 dell'articolo 9 della LR 14/2012;

RITENUTO opportuno, nelle more dell'adozione della predetta disciplina regolamentare e al fine di poterla adeguatamente coordinare con le presenti determinazioni, avvalersi della facoltà riconosciuta dal soprarichiamato comma 109 e di procedere, quindi, all'individuazione del soggetto o dei soggetti pubblici cui affidare le funzioni in delega, determinando di demandare la precisazione della delega ad apposita convenzione da stipularsi tra il competente centro di responsabilità della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali e il soggetto delegato, in coerenza anche con quanto stabilito nella parte conclusiva del richiamato programma approvato con la DGR 2376/2012;

PRESO ATTO del supporto fornito dall'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" (ASS 5), tramite l'apporto tecnico dall'Area Welfare di Comunità (AW), ivi istituita e operante, nella predisposizione stessa del menzionato programma SLA;

CONSIDERATA altresì la natura della materia in trattazione nonché la sua affinità con le altre misure regionali comportanti il riconoscimento di benefici economici a favore delle persone

disabili assistite a domicilio [Fondo per l'autonomia possibile (FAP) di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale» e Fondo (Fondo gravissimi) di cui all'articolo 10, comma 72, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 «Legge finanziaria 2009»]), con riferimento alle quali l'ASS 5, per il tramite dell'AW, fornisce da tempo alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali un imprescindibile supporto di carattere tecnico-metodologico;

RITENUTO, pertanto, che l'ASS 5 sia il soggetto più idoneo al quale affidare la gestione del Fondo SLA, tramite l'attribuzione in delega delle funzioni tecnico-amministrative per l'attuazione delle azioni 2 e 3 del programma SLA e il trasferimento delle relative risorse economiche;

VISTO inoltre che tale determinazione risulta coerente anche con quanto previsto, in via generale, dal comma 53 del già citato articolo 9 della LR 14/2012, che recita testualmente "L'Amministrazione regionale, al fine di garantire sistematico supporto alle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi relativi al governo del sistema sanitario e sociale, nonché alle politiche per la famiglia e per i giovani, si avvale delle competenze dell'Area Welfare di Comunità, istituita presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana»";

TUTTO CIÒ premesso;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali,
La Giunta Regionale all'unanimità

d e l i b e r a

1. Di individuare l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" quale soggetto cui affidare in delega le funzioni tecnico-amministrative per la realizzazione delle Azioni 2 e 3 del "Programma di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia per l'accesso al riparto tra le regioni delle risorse assegnate dal fondo non autosufficienze anno 2011 per interventi in tema di SLA per la ricerca e l'assistenza domiciliare ai malati", approvato quale parte integrante con DGR 2376/2011.
2. Di demandare la precisazione della delega ad apposita convenzione da stipularsi tra il competente centro di responsabilità della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e il soggetto delegato.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE